



Regolamento per la definizione agevolata in riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ex R.D. 14.04.1910 n. 639 notificati nelle annualità 2013 – 2017 in attuazione dell'art. 15 del D.L. 30.04.2019 N. 34.

Approvato con deliberazione del C.C. n. 35 del 20.06.2019

Art. 1
Disciplina

- 1) Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. n. 446/1997, disciplina le modalità di applicazione della definizione agevolata delle proprie entrate non riscosse che sono state oggetto di provvedimento di ingiunzione fiscale, così come previsto dall'art. 15 del D.L. 30 aprile 2019.

Art.2
Condizioni per l'ammissione alla definizione agevolata

- 1) Sono ammesse alla definizione le entrate di cui al successivo articolo 3, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910 n°639 notificati nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017 direttamente dal Comune, ovvero dai concessionari della riscossione di cui all'art. 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.
- 2) Restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme già versate a titolo di sanzioni, anche parzialmente, su ingiunzioni di pagamento notificate entro il 31 dicembre 2017.

Art.3
Entrate ammesse alla definizione agevolata

- 1) Sono ammesse alla definizione agevolata, nel rispetto delle condizioni di cui all'art.2, le entrate di natura tributaria come ICI, IMU, TARI, TARES, ecc., le violazioni del codice della strada e le entrate patrimoniali.

Art. 4
Le voci soggette a definizione agevolata

- 1) In seguito alla richiesta di definizione agevolata, non sono dovute le sanzioni contenute nelle relative ingiunzioni fiscali notificate ai contribuenti nei periodi previsti dall'articolo 2 del presente regolamento e riferite alle entrate dell'articolo 3.
- 2) Relativamente alle violazioni del codice della strada non sono dovuti gli interessi e le somme aggiuntive dovute per i pagamenti ritardati.

Art. 5
La rateazione dei pagamenti

- 1) Per le ingiunzioni fiscali di cui all'art. 2 del presente regolamento, qualora il contribuente presenti l'istanza di cui ai successivi artt. 6 e 7, non sono dovute le sole sanzioni.
- 2) La somma residuale dovuta può essere corrisposta o in unica soluzione, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'Ente o del concessionario affidatario, dell'importo dovuto o, a richiesta del contribuente, in rate di pari importo, mensili o bimestrali, di importo minimo pari a € 30,00 e con scadenza non oltre il 30 settembre 2021.

Art. 6
Modalità di richiesta di definizione agevolata

- 1) Il debitore che intende avvalersi della definizione agevolata, dovrà presentare apposita istanza presso l'ufficio protocollo del Comune o del concessionario della riscossione incaricato entro la data del 30 settembre 2019.
- 2) L'istanza può essere presentata anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso ai fini della scadenza si considera la data di consegna all'ufficio postale. La presentazione può avvenire anche mediante posta elettronica certificata.

Art. 7 Modulistica

- 1) L'istanza deve essere presentata solo ed esclusivamente sul modulo predisposto dal Comune e scaricabile dal sito web istituzionale del Comune stesso o dal sito del soggetto incaricato della riscossione. Il Comune ed il soggetto incaricato della riscossione sulla home-page dei propri siti dovranno darne particolare risalto. Per le persona fisiche il modulo dovrà contenere le generalità del debitore: nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo, indirizzo pec. Per le persone giuridiche dovranno essere presenti: denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale - partita iva, generalità del legale rappresentante, indirizzo pec della persona giuridica. Inoltre il modulo dovrà essere predisposto per i seguenti dati:
 - la natura del debito (ICI, IMU, codice della strada, ecc.);
 - l'importo complessivo dell'ingiunzione per ogni anno di imposta;
 - la data e il numero di protocollo dell'ingiunzione fiscale;
 - la data di notifica dell'ingiunzione fiscale;
 - l'indicazione di eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa;
 - l'eventuale richiesta di pagamento rateale precisandone le modalità di rateizzazione;
 - l'assunzione di impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

Art. 8 Adempimenti del Comune o del concessionario

- 1) Ai debitori che hanno presentato l'istanza di cui all'art.6, il Comune o il Concessionario della riscossione, entro il termine del 31 dicembre 2019 inviano la comunicazione nella quale sono indicati:
 - l'ammontare complessivo delle somme dovute;
 - la somma dovuta in unica soluzione o, qualora richiesto, l'importo delle rate mensili o bimestrali a scelta del contribuente e scadenti l'ultimo giorno del mese;
 - l'importo di ciascuna rata;
 - la scadenza di ogni rata con le relative modalità di pagamento.

Art. 9 Mancato pagamento

- 1) Il mancato, o parziale, o tardivo, pagamento dell'unica o anche di una sola rata in caso di pagamento rateale, comporta l'immediata decadenza della definizione agevolata. In tale fattispecie la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere gli ordinari termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto di istanza. I mancati pagamenti non sono in ogni caso ravvedibili.
- 2) Nel caso in cui risultino effettuati dei pagamenti, gli stessi sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. E' preclusa qualsiasi possibilità di ottenere nuovi piani di dilazione.

Art. 10
Esclusione dalla definizione agevolata

Sono escluse dalla definizione agevolata le fattispecie previste dall'art. 3 comma 16 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito con modificazioni nella Legge 136/2018, relative:

- a) alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'*articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015*;
- b) ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- c) alle multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- d) alle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al *decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'*articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689* in conformità a quanto previsto dall'art. 3 comma 17 del citato D.L. 23 ottobre 2018 n. 119.

Art. 11
Disposizioni finali

Il presente regolamento acquista immediata efficacia dalla sua approvazione da parte dell'organo consiliare. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, viene fatto riferimento alle disposizioni contenute nel D.L. 30.04.2019 n. 34.